

Alla luce del disposto di cui all'art. 23, comma 7, legge 689/81 lo scrivente, ritenendo che l'udienza fosse pubblica ex art. 128 c.p.c., chiedeva la possibilità di far assistere all'udienza, senza il compimento di alcuna attività difensiva, un esponente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, associazione operante in materia di circolazione e sicurezza stradale.

Tuttavia il giudice non accoglieva tale richiesta.

Prima ancora di effettuare le operazioni di apertura del verbale, il giudice comunicava alle parti che non avrebbe deciso la causa in data odierna bensì avrebbe rinviato ad altra data per la discussione e lettura del dispositivo.

A motivo del rinvio il giudice asseriva che avrebbe dovuto *"guardare bene"* ed *"esaminare attentamente"* la causa.

Lo scrivente insisteva per la discussione della causa non ravvisando i presupposti di un rinvio. Invero il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ispirato a principi di immediatezza e concentrazione e ai sensi dell'art 23, comma 7, legge 689/81 già alla prima udienza le parti procedono alla discussione della causa in quanto non vi è soluzione tra l'udienza di precisazioni delle conclusioni e la discussione della causa.

Inoltre si sottolinea che il ricorso introduttivo è stato trasmesso il **05 agosto 2008** e che la legge prevede che l'amministrazione depositi copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione pertanto sembravano sussistere i presupposti affinché il giudice potesse prendere idonea cognizione della questione e degli atti di causa.

Tuttavia il giudice ribadiva il rinvio della causa per la discussione e lettura del dispositivo.

Una dilatazione dei tempi del giudizio che si pone in contrasto con le esigenze di economia dei giudizi e delle attività processuali.

Un rinvio che aggrava inutilmente l'operato del giudice di pace e delle stesse parti costrette ad una nuova trasferta, con notevole dispendio di risorse economiche e di tempo.

Infine si rileva che la stanza del giudice non disponeva di un computer, pertanto, nonostante lo sviluppo dell'informatica giudiziaria, il verbale veniva redatto a mano. Una situazione inaccettabile giunti ormai nel 2010, perché l'utilizzo dell'informatica consente una chiara registrazione, una rapida archiviazione informatizzata, il risparmio di risorse cartacee e la trasmissione per posta elettronica dei verbali di udienza nonché di altri atti del processo.

Oltretutto non vi era la presenza del cancelliere sebbene l'art. 130 c.p.c. e 44 disp. att. c.p.c. preveda che sia il cancelliere a redigere il processo verbale di udienza.

Alla luce di tutto quanto sopra, lo scrivente ritiene che lo svolgimento delle udienze e l'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace di Piombino così come sopra descritto, cagioni disfunzioni sull'andamento delle attività giudiziarie producendo oneri a carico delle parti e degli stessi uffici.

Si chiede pertanto alle SS.LL. della presente destinatarie, di adottare ciascuna per il proprio ambito di competenza, gli opportuni interventi diretti a ripristinare la legalità e a evitare indebiti oneri a carico dei cittadini e della stessa amministrazione della giustizia.

Interventi semplici, quali:

- **Garantire che il giudice istruttore alla prima udienza di comparizione abbia piena cognizione della questione e degli atti del giudizio**, attraverso uno studio preliminare della causa, considerato altresì che il legislatore ha ipotizzato che il processo di opposizione a sanzione amministrativa possa concludersi già alla prima udienza.
- Assicurare l'effettiva presenza e la redazione dei processi verbali di udienza da parte del cancelliere.
- Consentire alle persone portatrici di disabilità di poter raggiungere le aule di udienza e le cancellerie site ai piani superiori dell'edificio.
- Potenziare l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, garantendo la possibilità di trasmissione telematica dei documenti del processo con enorme risparmio di risorse e di tempo.
- Si ringrazia anticipatamente per l'interesse prestato e per gli interventi che saranno apprestati in nome del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività giudiziaria con risparmio di risorse umane ed economiche.

Cordiali saluti.

Firenze, 18 gennaio 2010

Dott. Marcello Viganò